PREMESSA

La normativa che si riferisce alla materia in argomento risale ad un'epoca storica nella quale il controllo sulle manifestazioni pubbliche era più stringente: tale materia è infatti disciplinata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, emanato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dal relativo regolamento di esecuzione, emanato con Regio Decreto 6 maggio 1940,n.635.

Nel corso dei decenni questi testi di legge sono stati modificati o abrogati in molte loro parti: tuttavia gli articoli relativi alla disciplina della manifestazioni e delle riunioni in luogo pubblico sono ancora in vigore: questo denota chiaramente il fatto che comunque lo Stato, pur riconoscendo costituzionalmente il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi, non può rinunciare al proprio dovere di essere informato sulle manifestazioni pubbliche al fine di poter esercitare al meglio la propria funzione di controllo e tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nell'interesse esclusivo dei cittadini

E' il caso di citare l'art. 17 della nostra Costituzione:

"I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica".

Oggi in molti luoghi si suole spesso organizzare assemblamenti in luoghi pubblici senza dare il preavviso obbligatorio, fermo restando che il legislatore preveda tuttora sanzioni penali in caso di omissione.

Si ritiene dunque utile dare le opportune informazioni circa gli adempimenti necessari per organizzare una manifestazione in luogo pubblico senza incorrere nel rischio di violare la legge.

COSA PREVEDE LA LEGGE IN CASO DI MANIFESTAZIONI, CORTEI, RADUNI, MARCE, EVENTI LUDICO SPORTIVI, CANORI, DI SPETTACOLO, FESTE IN PIAZZA ETC.

Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza prevede che in caso di riunioni in luogo pubblico gli organizzatori hanno l'obbligo di preavvisare il Questore.

Cosa si intende per riunione in luogo pubblico?

Si intendono tutte quelle iniziative di tipo politico, sociale, ricreativo, religioso, ludico o sportivo che, svolgendosi in luogo pubblico, comporteranno la presenza di gruppi di persone: in tali casi l'Autorità deve essere messa preventivamente al corrente di queste iniziative. Non si tratta quindi di chiedere un'autorizzazione, bensì semplicemente di preavvisare.

Il Questore può vietare lo svolgimento delle manifestazioni oggetto di preavviso, ma è evidente che si tratta di casi estremamente rari, normalmente correlati ad iniziative di tipo

politico per le quali è ragionevole temere una degenerazione in eventi o scontri che potrebbero mettere a repentaglio l'ordine pubblico.

Questo obbligo di preavviso non vige per i comizi elettorali e per i funerali, mentre è obbligatorio per le processioni ecclesiastiche che si svolgono nelle pubbliche vie. (art 25 tulps)

L'omettere questo preavviso prevede ancora per l'organizzatore l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da 103,00 a 413,00 Euro (la pena in caso di processioni religiose è dell'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a 51 euro).

QUANDO E COME DARE IL PREAVVISO (art 18 TULPS)

La legge prevede che il preavviso debba essere dato almeno tre giorni prima della manifestazione.

E' altresì evidente che se gli organizzatori di una manifestazione, inoltrino il preavviso appena abbiano la sicurezza circa la data del suo svolgimento, senza attendere pochi giorni prima dell'evento, sarà più agevole per le forze dell'ordine garantire gli eventuali servizi.

Per dare il preavviso si deve utilizzare il <u>modulo preavviso di manifestazione</u>, scaricabile anche dal sito <u>www.poliziadistato.it</u> e reperibile in questa pagina: il modulo deve essere trasmesso per competenza alla Questura di Cuneo, con gradita contestuale trasmissione per conoscenza alla stazione Carabinieri ed agli Uffici della Polizia locale di Fossano.

L'obbligo di preavvisare permane anche per le feste, gli spettacoli, le competizioni sportive e tutte le altre manifestazioni per le quali è obbligatorio conseguire autorizzazioni amministrative di vario genere: in tal caso nel modulo si dovranno annotare le notizie relative alle autorizzazioni ottenute, specificando sempre bene per le manifestazioni itineranti e le processioni ecclesiastiche il percorso.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Come detto, quanto sopra è normato dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dal suo regolamento di esecuzione (R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e R.D. 6 maggio 1940, n. 635).

Art. 18 R.D. 773/31

"I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da € 103,00 a 413.00.

Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola. Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da \in 206,00 a \in 413,00.

Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

Art. 25

"Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino ad € 51,00".